

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SICILIA

Procedura di selezione per il conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'art.19, c.5 bis , del D.l.vo 30/3/2001, n.165
(Avviso dell'USR Sicilia, prot. 13896 del 19 aprile 2018)

Verbale n. 1

L'anno 2018, nel mese di aprile, il giorno 19 aprile 2018, alle ore 14.00, nei locali dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, siti in Palermo, Via Fattori, 60, si riunisce la commissione costituita dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, con Decreto prot. 71 del 19 aprile 2018, per l'esame comparativo delle istanze di partecipazione alla procedura di cui all'Avviso dello stesso Ufficio Scolastico, prot. 13896 del 19 aprile 2018, relativa al conferimento di incarichi dirigenziali, ai sensi dell'art.19, comma 5 bis, del Decreto Legislativo 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Commissione è composta dal Presidente, dott.ssa Maria Luisa Altomonte - Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia- dai componenti, dott. Marco Anello e Dott. Luca Girardi – Dirigenti - e dal Segretario, dott. Manlio Garlisi –Funzionario-, tutti in servizio all'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia.

Il Presidente, constatata la presenza dei componenti e del Segretario, dichiara aperta la seduta e dà lettura della nota dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, prot. 13896 del 19 aprile 2018, con la quale la Direzione Generale dà avviso dell'avvio della Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali, ai sensi dell'art.19, comma 5 bis, del Decreto Legislativo n.165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura di n.3 posti di dirigente con funzione ispettiva tecnica nello stesso Ufficio Scolastico Regionale.

Accertata la propria regolare composizione, la Commissione stabilisce i criteri per la valutazione delle istanze. In particolare, al riguardo, la Commissione prende atto che il Bando di selezione pubblica non specifica i criteri da adottare per la valutazione dei candidati e, pertanto, stabilisce, all'unanimità di fare riferimento e privilegiare i titoli, le competenze e/o le esperienze che sono coerenti con la figura professionale da ricoprire.

In questa prospettiva, il profilo di dirigente tecnico scolastico presenta specificità e caratterizzazioni che lo distinguono da tutti gli altri profili della dirigenza amministrativa e tecnica pubblica, vuoi perché è espressione di un'approfondita conoscenza della scuola, dei suoi problemi e delle sue complessità, vuoi perché la figura professionale concorre a realizzare gli obiettivi del SNV partecipando ai nuclei di valutazione. Tali competenze devono essere considerate nella valutazione complessiva dei candidati.

Pertanto, la Commissione, preliminarmente, esamina la disciplina di legge, i decreti e le direttive ministeriali afferenti alla figura professionale del dirigente tecnico con funzione ispettiva di seguito elencati:

- Decreto Legislativo 16 aprile 1994 , n.297 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione - art. 397;
- Decreto Ministeriale 27 febbraio 2008, relativo alla riorganizzazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero della Pubblica Istruzione - art. 3;
- Decreto Ministeriale 23 luglio 2010, n.60 - Atto di indirizzo, emanato ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 20 gennaio 2009, n. 17, con il quale vengono determinate le modalità di esercizio della funzione ispettiva;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 98 dell' 11 Febbraio 2014 - Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – artt. 8 e 9;
- Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 18 dicembre 2014, n.11 relativo all'Organizzazione dell'USR Sicilia;
- Decreto del Presidente Della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 - Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione – artt. 2, 5 e 6.
- Decreto Ministeriale 28 dicembre 2017, n.1046 - Atto di indirizzo, emanato ai sensi del combinato disposto dell'articolo 9 del D.P.C.M. n. 98/2014 e dell'art. 3, c. 2, del D.M. 753/2014, con il quale vengono determinate le modalità di esercizio della funzione ispettiva

Data lettura delle sopracitate disposizioni, il Presidente, premesso che hanno titolo a partecipare alla selezione i dirigenti di tutte le amministrazioni pubbliche, comunica la necessità di procedere

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SICILIA

Procedura di selezione per il conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'art.19, c.5 bis , del D.l.vo 30/3/2001, n.165
(Avviso dell'USR Sicilia, prot. 13896 del 19 aprile 2018)

all'individuazione dei criteri di valutazione dei curricula prodotti dagli aspiranti , avendo come esclusivo punto di riferimento i contenuti del profilo professionale del dirigente tecnico così come descritto dal D.l.vo 297/94 e dalle disposizioni richiamate.

Aperta la discussione, la Commissione conviene, all'unanimità, sui seguenti punti:

- è imprescindibile valorizzare le competenze acquisite dai dirigenti scolastici che abbiano già ricoperto un incarico di dirigente tecnico, e ciò in considerazione anche della necessità di assicurare continuità al lavoro svolto;
- la dirigenza tecnica costituisce il naturale sviluppo della dirigenza scolastica. L'effettivo esercizio di questa consente di acquisire un'approfondita conoscenza della scuola, dei suoi problemi e delle sue complessità ma anche, e soprattutto, un'esperienza di concreta gestione delle criticità e delle opportunità che quotidianamente si presentano.

Tutto ciò premesso, la Commissione, all'unanimità, delibera i seguenti criteri di valutazione delle candidature.

Sarà data precedenza in ordine di priorità:

1. ai candidati provenienti dalla dirigenza scolastica che abbiano ricoperto, ex art.19, c. 5 bis, del D.lvo n.165/2001, l'incarico di Dirigente tecnico del MIUR svolgendo le funzioni tecnico - ispettive così come previste dall'art. 397 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 , n.297 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione; La valutazione avverrà sulla base delle documentate esperienze maturate nel corso dell'incarico dirigenziale nonché sulla durata del medesimo.
2. ai candidati provenienti dalla dirigenza scolastica che, in relazione alle esperienze maturate, mostrino capacità di concorrere alla realizzazione delle politiche scolastiche in coerenza con le previsioni del DM 23/7/2010, n.60 . In questa prospettiva, è preminente l'aver svolto effettivamente le funzioni di dirigente scolastico nelle istituzioni scolastiche per almeno un triennio e/o l'aver concorso a orientare strategie di innovazione con particolare riguardo a quelle relative alla valutazione di sistema.

In particolare saranno prese in considerazione:

ATTIVITA' ED ESPERIENZE CHE HANNO CONCORSO AD ORIENTARE STRATEGIE DI INNOVAZIONE

- a) Coordinamento e supporto alla realizzazione di progetti nazionali di valutazione esterna delle istituzioni scolastiche;
- b) Esperienze di valutazione esterna di sistema delle istituzioni scolastiche;
- c) Accompagnamento ai processi di modifica degli ordinamenti di I e II ciclo;
- d) Coordinamento e supporto ai processi di attuazione e implementazione della scuola digitale;
- e) Coordinamento e Supporto all'attuazione e alla diffusione della didattica CLIL;
- f) Attività di coordinamento del progetto per l'introduzione del nuovo assetto organizzativo e didattico dell'Istruzione Degli Adulti;

SERVIZIO EFFETTIVAMENTE PRESTATO IN QUALITA' DI DIRIGENTE SCOLASTICO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, CON RIGUARDO ALLE SEGUENTI AZIONI POSTE IN ESSERE NELLE SCUOLE DI COMPETENZA:

- a) attività di valutazione/autovalutazione del sistema scolastico (vales, caf, valutazione e miglioramento; snv, faro);
- b) attività di diffusione delle lingue comunitarie (esabac, clil, comenius, grundvig, llp,...);
- c) attività di promozione, direzione e coordinamento in progetti nazionali europei e internazionali (pon, por, fcsr, pon fse, po fcsr,...);

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SICILIA

Procedura di selezione per il conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'art.19, c.5 bis , del D.l.vo 30/3/2001, n.165
(Avviso dell'USR Sicilia, prot. 13896 del 19 aprile 2018)

- d) attuazione dei processi di riforma dei diversi ordinamenti primo/secondo ciclo -(indicazioni nazionali etc.);
- e) attività' di educazione degli adulti- alternanza scuola -lavoro -ifts -orientamento professionale;
- f) attività' di diffusione e di sostegno all'innovazione tecnologica (fortic, didatec,innovascuola,..);
- g) attività' di contrasto alla dispersione e al bullismo, di integrazione di alunni stranieri e intercultura (rom, bullismo, ...);
- h) attività' di inclusione e di sostegno all' handicap (bes, dsa, ctrh,);
- i) attività' di progettazione e attuazione di azioni di formazione e aggiornamento del personale della scuola;
- j) attività' di formazione integrata in rete tra scuole e altri attori (Regione, EE.LL., associazioni, onlus, ...);
- k) attività' in rete tra scuole.

Infine, si terrà conto anche dei titoli culturali, professionali e scientifici.

TITOLI CULTURALI:

- a) Diploma di laurea magistrale (oltre quello valido per l'accesso);
- b) Abilitazioni (oltre la prima che ha dato accesso al ruolo docente)
- c) Titolo di specializzazione ovvero di perfezionamento conseguito in corsi post-universitari di durata non inferiore ad un biennio;
- d) Titolo di specializzazione monovalente o polivalente conseguito nei corsi ai sensi del DPR 970/75
- e) titolo di specializzazione ovvero perfezionamento conseguito in corsi post-universitari;
- f) Dottorato di ricerca/ Master;
- g) Borse di studio in Italia e all'estero in materia di ricerca riferite ai servizi di documentazione, aggiornamento, formazione, integrazione in campo pedagogico didattico, sperimentazione in campo educativo,

TITOLI SCIENTIFICI:

- a) Autore di pubblicazioni a stampa su temi scolastici con l'indicazione della casa editrice;
- b) Estensore di contributi su pubblicazioni a stampa su temi scolastici con l'indicazione della casa editrice;
- c) Articoli a stampa/on line su temi scolastici pubblicati su riviste specializzate.

ATTIVITA' FORMATIVE NEL RUOLO DI DIRIGENTE SCOLASTICO :

- a) docenza in corsi di formazione /aggiornamento rivolti al personale della scuola di ogni ordine e grado;
- b) Partecipazione ad attività formazione/aggiornamento su temi connessi al ruolo dirigenziale.

La Commissione delibera, all'unanimità, di valutare soltanto i titoli per i quali siano individuabili gli elementi essenziali per la loro riconoscibilità (es.: ente organizzatore, oggetto dell'attività, anno o periodo di realizzazione...etc.).

La Commissione, sempre all'unanimità, approva, inoltre, la scheda di valutazione dei curricula dei candidati, allegato A), che fa parte integrante del presente verbale.

Costituisce parte integrante del presente verbale anche l'allegato B), contenente, gli estratti delle disposizioni di legge, dei decreti e delle direttive ministeriali afferenti alla figura professionale del dirigente tecnico con funzioni ispettiva di seguito elencati:

- Decreto Legislativo 16 aprile 1994 , n.297 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione - art. 397;
- Decreto Ministeriale 27 febbraio 2008, relativo alla riorganizzazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero della Pubblica Istruzione - art. 3;
- Decreto Ministeriale 23 luglio 2010, n.60 - Atto di indirizzo, emanato ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 20 gennaio 2009, n. 17, con il quale vengono determinate le modalità di esercizio della funzione ispettiva;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SICILIA

Procedura di selezione per il conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'art.19, c.5 bis , del D.l.vo 30/3/2001, n.165
(Avviso dell'USR Sicilia, prot. 13896 del 19 aprile 2018)

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 98 dell' 11 Febbraio 2014 - Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – artt. 8 e 9;
- Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 18 dicembre 2014, n.11 relativo all'Organizzazione dell'USR Sicilia;
- Decreto del Presidente Della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 - Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione – artt. 2, 5 e 6.
- Decreto Ministeriale 28 dicembre 2017, n.1046 - Atto di indirizzo, emanato ai sensi del combinato disposto dell'articolo 9 del D.P.C.M. n. 98/2014 e dell'art. 3, c. 2, del D.M. 753/2014.

La riunione viene chiusa alle ore 17.30.

Letto, approvato e sottoscritto dal Presidente e dai componenti.

PALERMO, 19 aprile 2018

IL PRESIDENTE

f.to Maria Luisa Altomonte

I COMPONENTI

f.to Marco Anello

f.to Luca Girardi

f

IL SEGRETARIO

f.to Manio Garlisi

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SICILIA

Procedura di selezione per il conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'art.19, c.5 bis , del D.l.vo 30/3/2001, n.165
(Avviso dell'USR Sicilia, prot. 13896 del 19 aprile 2018)

ALLEGATO A al verbale n. 1 del 19/04/2018 della Commissione nominata dal DDG USR Sicilia, N. 71 del 19 aprile 2018

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI CURRICULA DEI CANDIDATI ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI AI SENSI DELL'ART. 19 c. 5 bis del D.L.vo 165/2001

COGNOME _____ NOME _____

Qualifica attualmente rivestita
Dal

1	DIRIGENTE TECNICO DEL MIUR
	Incarico conferito ex art.19, c. 5 bis, del D.lvo n.165/2001 dal

2	DIRIGENTE SCOLASTICO
	DAL
	SERVIZIO DI DIRIGENTE SCOLASTICO PRESTATO EFFETTIVAMENTE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE aa.ss_n _____
	SERVIZIO DI DIRIGENTE SCOLASTICO PRESTATO IN POSIZIONE DI COMANDO O DISTACCO PRESSO UFFICI MIUR O ALTRE AMMINISTRAZIONI aa.ss_ n. _____

ATTIVITA' ED ESPERIENZE CHE HANNO CONCORSO AD ORIENTARE STRATEGIE DI INNOVAZIONE

Attività di coordinamento e supporto alla realizzazione di progetti nazionali di valutazione di sistema esterna alle istituzioni scolastiche	
Esperienze di valutazione esterna di sistema delle istituzioni scolastiche	
Attività di accompagnamento ai processi di modifica degli ordinamenti del primo e secondo ciclo	
Attività di coordinamento e di supporto ai processi di attuazione e implementazione della scuola digitale	
Attività di coordinamento e supporto all'attuazione e diffusione della didattica CLIL	
Attività di coordinamento del progetto per l'introduzione del nuovo assetto organizzativo e didattico dell'Istruzione Degli Adulti	

SERVIZIO EFFETTIVAMENTE PRESTATO IN QUALITA' DI DIRIGENTE SCOLASTICO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, CON RIGUARDO ALLE SEGUENTI AZIONI POSTE IN ESSERE NELLE SCUOLE DI COMPETENZA

a) attività di valutazione/autovalutazione del sistema scolastico (vales, caf, valutazione e miglioramento, snv, faro...)	
b) attività di diffusione delle lingue comunitarie (esabac, cilil, comenius, grundvig, llp,....)	
c) attività di promozione, direzione e coordinamento di progetti nazionali europei e internazionali (pon, por, fesr, pon fse, po fesr,...)	
d) attuazione dei processi di riforma dei diversi ordinamenti primo /secondo ciclo (indicazioni nazionali, etc...)	
e) attività di educazione degli adulti- alternanza scuola -lavoro -ifts -orientamento professionale	
f) attività di diffusione e di sostegno all'innovazione tecnologica (fortic, didatec, innovascuola, ...)	
g) attività di contrasto alla dispersione e al bullismo, di integrazione di alunni stranieri e intercultura (rom, bullismo, ...)	
h) attività di inclusione e di sostegno all' handicap (bes, dsa, ctrh,)	
i) attività di progettazione e attuazione di azioni di formazione e aggiornamento del personale della scuola	

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SICILIA

Procedura di selezione per il conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'art.19, c.5 bis , del D.l.vo 30/3/2001, n.165
(Avviso dell'USR Sicilia, prot. 13896 del 19 aprile 2018)

l) attivita' di formazione integrata in rete tra scuole e altri attori (Regione, EE.LL., associazioni, onlus, ...)	
m) attivita' in rete tra scuole	

TITOLI CULTURALI	
	numero
DIPLOMA DI LAUREA MAGISTRALE (oltre quello valido per l'accesso)	
Abilitazione all'insegnamento (oltre quello valida per l'accesso al ruolo docente)	
Titoli di specializzazione ovvero di perfezionamento conseguiti in corsi post universitari di durata non inferiore ad un biennio	
Titolo di specializzazione monovalente o polivamente conseguito nei corsi DPR 970/75	
Titoli di specializzazione o di perfezionamento conseguiti in corsi post universitari	
Dottorato di Ricerca /Master	
Borse di studio in Italia e all'estero in materia di ricerca riferita ai servizi di documentazione, aggiornamento, formazione, integrazione in campo pedagogico-didattico, e sperimentazione in ambito educativo	

TITOLI SCIENTIFICI	
	numero
Autore di pubblicazioni a stampa su temi scolastici con indicazione della casa editrice	
Estensore di contributi in pubblicazioni a stampa su temi scolastici con indicazione della casa editrice	
Articoli a stampa / on line su temi scolastici pubblicati su riviste specializzate	

ATTIVITA' FORMATIVE NEL RUOLO DI DIRIGENTE TECNICO E/O SCOLASTICO	
docenza in corsi di formazione /aggiornamento rivolti al personale della scuola di ogni ordine e grado	
Partecipazione ad attivita' di formazione/aggiornamento professionale da discente su temi connessi al ruolo dirigenziale	

CONOSCENZA DELLE LINGUE STRANIERE	
-----------------------------------	--

NOTE

VALUTAZIONE FINALE DEL CURRICULUM

PALERMO, 19 aprile 2018

IL PRESIDENTE

f.to Maria Luisa Altomonte

I COMPONENTI

f.to Marco Anello

f.to Luca Girardi

IL SEGRETARIO

f.to Manio Garlisi

ALLEGATO B) al verbale n. 1 del 19/04/2018 della Commissione nominata dal DDG USR Sicilia, N. 71 del 19/04/2018

- **Decreto legislativo 16 aprile 1994 , n.297 - art. 397:**

“ Funzione ispettiva - 1. La funzione ispettiva concorre, secondo le direttive del Ministro della pubblica istruzione e nel quadro delle norme generali sull'istruzione, alla realizzazione delle finalita' di istruzione e di formazione, affidate alle istituzioni scolastiche ed educative. 2. Essa e' esercitata da ispettori tecnici che operano in campo nazionale, in campo regionale e provinciale. 3. Gli ispettori tecnici contribuiscono a promuovere e coordinare le attivita' di aggiornamento del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado; formulano proposte e pareri in merito ai programmi di insegnamento e di esame e al loro adeguamento, all'impiego dei sussidi didattici e delle tecnologie di apprendimento, nonche' alle iniziative di sperimentazione di cui curano il coordinamento; possono essere sentiti dai consigli scolastici provinciali in relazione alla loro funzione; svolgono attivita' di assistenza tecnico-didattica a favore delle istituzioni scolastiche ((ed attendono alle ispezioni disposte dal Ministero della pubblica istruzione,)) dal sovrintendente scolastico regionale o dal provveditore agli studi; prestano la propria assistenza e collaborazione nelle attivita' di aggiornamento del personale direttivo e docente nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto, regionale e nazionale. 4. Gli ispettori tecnici svolgono altresì attivita' di studio, di ricerca e di consulenza tecnica per il Ministro, i direttori generali, i capi dei servizi centrali, i sovrintendenti scolastici e i provveditori agli studi.
- **Decreto Ministeriale 27 Febbraio 2008, art. 3 comma 2 - Dirigenti con Funzioni tecniche.**

“ I dirigenti con funzioni tecniche- ferma restando la collaborazione con il Ministro per la formulazione delle prove concernenti gli esami di stato – svolgono i loro compiti con riferimento alla seguenti aree: sostegno per la progettazione e il supporto ai processi formativi; supporto al processo di valutazione e autovalutazione; supporto tecnico –didattico – pedagogico; funzione ispettiva anche con riferimento ai fenomeni del bullismo, delle devianze giovanili, dell'assiduità della frequenza e della continuità delle prestazioni da parte dei docenti e dei dirigenti scolastici. Con apposito atto di indirizzo del Ministro verranno determinate le modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica.”
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 98 dell' 11 Febbraio 2014 – artt. 8 e 9.**

Art. 8. Uffici scolastici regionali

 1. Gli uffici scolastici sono uffici di livello dirigenziale generale o, in relazione alla popolazione studentesca della relativa Regione, di livello non generale, cui sono assegnate le funzioni individuate nel comma 2. Gli uffici scolastici hanno dimensione regionale, secondo le indicazioni di cui al comma 7. Il numero complessivo degli uffici scolastici regionali è di 18, di cui 14 di livello dirigenziale generale.
 2. L'Ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati; cura l'attuazione, nell'ambito territoriale di propria competenza, delle politiche nazionali per gli studenti; provvede alla costituzione della segreteria del consiglio regionale dell'istruzione a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233. Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale adotta, per i dirigenti di seconda fascia, gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro. Per gli uffici scolastici regionali in cui è preposto un dirigente di livello non generale, il dirigente di livello generale della direzione generale per le risorse umane e finanziarie adotta, su proposta del predetto dirigente titolare dell'ufficio scolastico regionale, gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro per i dirigenti di seconda fascia. Provvede alla gestione amministrativa e contabile delle attività strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici dell'amministrazione regionale. Nella prospettiva della graduale attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione ed al fine di assicurare la continuità istituzionale del servizio scolastico a salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini,

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SICILIA

Procedura di selezione per il conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'art.19, c.5 bis, del D.l.vo 30/3/2001, n.165
(Avviso dell'USR Sicilia, prot. 13896 del 19 aprile 2018)

attiva la politica scolastica nazionale sul territorio supportando la flessibilità organizzativa, didattica e di ricerca delle istituzioni scolastiche; integra la sua azione con quella dei comuni, delle province e della regione nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali; cura i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale, per l'offerta formativa integrata, l'educazione degli adulti, nonché l'istruzione e formazione tecnica superiore e i rapporti scuola-lavoro; esercita la vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere in Italia; svolge attività di verifica e di vigilanza al fine di rilevare l'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche; valuta il grado di realizzazione del piano per l'offerta formativa; assegna alle istituzioni scolastiche ed educative le risorse di personale ed esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale; assicura la diffusione delle informazioni; esercita le attribuzioni, assumendo legittimazione passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale della scuola, nonché del personale amministrativo in servizio; supporto alle istituzioni scolastiche ed educative statali, in raccordo con la direzione generale delle risorse umane e finanziarie, in merito alla assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni. L'Ufficio scolastico regionale cura, inoltre, le attività connesse ai procedimenti per responsabilità penale, amministrativo-contabile e disciplinare a carico del personale amministrativo in servizio nell'Ufficio scolastico regionale esclusi i dirigenti di prima fascia e fatte salve le competenze di cui all'articolo 7, comma 4, lettere m) e o).

3. L'Ufficio scolastico regionale è organizzato in uffici dirigenziali di livello non generale per funzioni e per articolazioni sul territorio con compiti di supporto alle scuole, amministrativi e di monitoraggio in coordinamento con le direzioni generali competenti. Tali uffici svolgono, in particolare, le funzioni relative alla assistenza, alla consulenza e al supporto, agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e amministrativo-contabili in coordinamento con la direzione generale per le risorse umane e finanziarie; alla gestione delle graduatorie e alla gestione dell'organico del personale docente, educativo e Ata ai fini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi; al supporto e alla consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione della offerta formativa e alla integrazione con gli altri attori locali; al supporto e allo sviluppo delle reti di scuole; al monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici; allo stato di integrazione degli alunni immigrati; all'utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei in coordinamento con le direzioni generali competenti; al raccordo ed interazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione dell'integrazione scolastica dei diversamente abili, alla promozione ed incentivazione della partecipazione studentesca; al raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico; alla cura delle relazioni con le RSU e con le organizzazioni sindacali territoriali.

4. Presso ciascun ufficio scolastico regionale è costituito l'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

5. Le proposte di cui all'articolo 5, comma 5, lettere f) e g), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nei confronti di dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali sono formulate dal capo del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, sentito il capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione.

6. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano continuano ad applicarsi, per quanto concerne l'organizzazione dell'amministrazione scolastica, le disposizioni previste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione o in base ad essi adottate. Nella Regione siciliana continua ad applicarsi l'articolo 9 delle norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica istruzione adottate con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246.

7. Gli Uffici scolastici regionali sotto elencati si articolano negli uffici dirigenziali non generali per ciascuno indicati, i cui compiti sono definiti con il decreto di cui al comma 8:

Omissis

q) l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 11 uffici dirigenziali non generali e in n. 13 posizioni dirigenziali non generali per

l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

Omissis

8. Su proposta avanzata dal titolare dell'Ufficio scolastico regionale, previa informativa alle organizzazioni sindacali di categoria, il Ministro, sentite le organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo a partecipare alla contrattazione, adotta il decreto ministeriale di natura non regolamentare per la definizione organizzativa e dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso ciascun ufficio territoriale.

Art. 9. Corpo ispettivo

Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti che svolgono la funzione ispettiva tecnica, è collocato, a livello di amministrazione centrale, in posizione di dipendenza funzionale dal capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, e, a livello periferico, in posizione di dipendenza funzionale dai dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali. Le modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica sono determinate con apposito atto di indirizzo del Ministro.

- **Decreto Ministeriale 60 del 23 luglio 2010 – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Atto di Indirizzo.**

Premessa

La funzione tecnica concorre, secondo il presente Atto di Indirizzo e nel quadro delle norme sull'istruzione, alla realizzazione delle finalità di istruzione e di formazione, affidate alle istituzioni scolastiche ed educative.

Il processo di decentramento e di semplificazione amministrativa, avviato con la riforma del Titolo V della Costituzione, è preordinato al continuo miglioramento dei servizi erogati ai cittadini dalle istituzioni scolastiche. Il processo di innovazione del sistema scolastico è tuttora in corso e si incentra sulla riforma degli ordinamenti scolastici e sui Regolamenti emanati ai sensi dell'art. 64, comma 4, del D.L.25 giugno 2008 n. 122, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

L'autonomia comporta l'assunzione di rilevanti funzioni da parte delle istituzioni scolastiche, al fine di raggiungere, con il maggior grado di efficienza ed efficacia possibile, le finalità loro assegnate dalla legge.

L'autonomia delle scuole e la preposizione alle stesse di un dirigente scolastico, di cui all'art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni presuppongono, comunque, la permanenza di competenze che fanno capo all'Amministrazione scolastica, centrale e periferica. A quest'ultima compete l'azione di promozione dell'innovazione scolastica, anche mediante l'attività di ispezione intesa come diretto strumento conoscitivo delle diverse realtà amministrate, per la vigilanza tecnica sui risultati formativi conseguiti, l'assistenza alle scuole, la formazione continua, iniziale e in servizio, del personale dirigente scolastico e docente, affidate anche alla funzione tecnica. La funzione tecnica si colloca nel contesto dell'autonomia scolastica. Al fine di sostenere l'innovazione scolastica, assume importanza fondamentale, per la promozione dei processi formativi, l'assistenza tecnica alle scuole e a favore dell'Amministrazione, che la funzione tecnica può dare, anche sui temi della formazione del personale dirigenziale e docente delle istituzioni scolastiche.

La risorsa professionale rappresentata dai dirigenti tecnici fornisce supporto ai processi dell'Amministrazione attiva, e si caratterizza per la capacità di concorrere alla realizzazione della politica scolastica, sviluppando positive sinergie con i soggetti che, a vario titolo e con specifiche finalità, agiscono nel settore dell'istruzione e della formazione.

La professionalità del dirigente tecnico si traduce, fundamentalmente, nella capacità di prestare ascolto, di offrire collaborazioni e di promuovere in chi opera nella struttura ispezionata attività tese sia al miglioramento continuo del servizio scolastico, sia ad evitare l'insorgere o il ripetersi di anomalie, inefficienze e disfunzioni.

I dirigenti tecnici svolgono un ruolo strategico; operano come esperti di settori scolastici e di specifici ambiti disciplinari, rappresentando l'espressione di un'alta cultura con competenze ampie nello specifico campo del sapere.

I dirigenti tecnici concorrono ad orientare le strategie di innovazione e di valutazione del sistema scolastico.

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SICILIA

Procedura di selezione per il conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'art.19, c.5 bis, del D.l.vo 30/3/2001, n.165
(Avviso dell'USR Sicilia, prot. 13896 del 19 aprile 2018)

Al riguardo, si impone una sinergia dell'Università, dell'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica, dell'Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema Scolastico, con le risorse tecniche e professionali disponibili nell'Amministrazione scolastica per la costante qualificazione del servizio-scuola.

La funzione tecnica -La funzione tecnica è esercitata, sia singolarmente che collegialmente, dai dirigenti tecnici su tutto il territorio nazionale e nelle scuole ed istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali e non statali, italiane e all'estero ai sensi del decreto interministeriale n. 4716 del 23 luglio 2009, nonché, ove richiesto ed in presenza di specifiche intese, negli organismi internazionali e sopranazionali.

I dirigenti tecnici forniscono supporto alle attività di aggiornamento e formazione in servizio del personale dirigenziale e docente delle scuole, ne promuovono il coordinamento ed esercitano la valutazione circa i risultati ottenuti.

Formulano proposte e pareri in merito allo sviluppo dei curricoli, alla predisposizione delle prove degli esami conclusivi dei cicli scolastici, alla determinazione dei livelli essenziali previsti per il servizio scolastico e all'impiego delle nuove tecnologie educative.

Svolgono, altresì, attività di assistenza tecnico-didattica a favore delle istituzioni scolastiche nei settori della valutazione degli alunni e della autovalutazione di istituto. Vigilano sugli esami conclusivi dei cicli scolastici. Nell'ambito delle direttive del Ministro in materia di azione amministrativa, per il perseguimento degli obiettivi connessi allo svolgimento della funzione tecnica e per l'attuazione dei Piani di Lavoro elaborati dalle Segreterie tecniche centrale e regionali, i dirigenti tecnici hanno accesso alle scuole statali e non statali, a tutti i dati relativi alla valutazione delle istituzioni scolastiche raccolti dal Sistema Nazionale di Valutazione, nonché alle informazioni raccolte dal sistema informativo del Ministero.

I dirigenti tecnici, oltre a svolgere gli accertamenti disposti dagli organi dell'Amministrazione attiva, attendono anche a verifiche relative all'assiduità della frequenza, alla continuità e qualità delle prestazioni del personale dirigenziale scolastico, nonché di quello docente e non docente. I risultati degli accertamenti ispettivi sono contenuti in apposite relazioni, presentate alle competenti autorità scolastiche che sono tenute ad informare i dirigenti tecnici degli eventuali provvedimenti adottati. I dirigenti tecnici, singolarmente o nell'ambito di gruppi di studio o commissioni di lavoro, appositamente istituiti, svolgono attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica per il Ministro, per i Capi dipartimento, per i Direttori generali e presiedono i Gruppi di lavoro interistituzionali provinciali, di cui all' art. 15 della legge 5.2.1992, n. 104, nonché a livello regionale ai sensi della C.M. n. 4274 del 4 agosto 2009. I dirigenti tecnici predispongono, sulla base delle direttive del Ministro e della programmazione effettuata in sede collegiale, la Relazione annuale sulle risultanze dell'attività ispettiva e sulle tematiche emergenti.

Organizzazione dei dirigenti tecnici - La funzione ispettiva è unitaria, seppur ripartita in ambito centrale e periferico.

Al fine di garantire la funzionalità dei raccordi con gli Uffici dell'Amministrazione centrale e periferica, sono istituite strutture di coordinamento dei dirigenti tecnici. A livello di Amministrazione centrale è costituita presso il Dipartimento per l'Istruzione la Segreteria tecnica, cui è preposto un Coordinatore nominato per un triennio dal Capo Dipartimento per l'Istruzione, con il compito di coadiuvarne l'azione nella trattazione delle materie che richiedono il coinvolgimento della funzione tecnica, coordinando la realizzazione del Piano di Lavoro annuale relativo ai dirigenti tecnici assegnati agli Uffici e alle Direzioni dell'Amministrazione centrale. A livello di Amministrazione periferica è istituita la Segreteria tecnica, cui è preposto un Coordinatore nominato per un triennio, su una terna di nominativi proposta dai dirigenti tecnici ivi in servizio, dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.

La Segreteria tecnica regionale predispose il Piano di Lavoro annuale a livello regionale e ne consegna copia al Direttore generale regionale. La Segreteria tecnica centrale si raccorda con i Coordinatori regionali e convoca periodiche riunioni degli stessi per armonizzare lo svolgimento della funzione tecnica sul territorio. La Segreteria tecnica centrale ed i Coordinatori regionali indicano riunioni collegiali dei dirigenti tecnici in servizio, rispettivamente presso la sede centrale e presso le sedi regionali, per l'esame di problemi generali connessi allo svolgimento della funzione. La Segreteria tecnica centrale, anche sulla base delle risultanze dell'attività ispettiva predispose una

Relazione annuale sulle tematiche emergenti che viene consegnata al Ministro e pubblicata sul sito del Dicastero.”

20 agosto 2010, IL MINISTRO F.to Mariastella Gelmini

• **Decreto Del Presidente Della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”.**

Art. 2 - Obiettivi e organizzazione dell'S.N.V.

1. Ai fini del miglioramento della qualita' dell'offerta formativa e degli apprendimenti, l'S.N.V. valuta l'efficienza e l'efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286. Esso si compone dell'Invalsi, che ne assume il coordinamento funzionale, dell'Indire e del contingente ispettivo.

2. L'S.N.V. fornisce i risultati della valutazione di cui al comma 1 ai direttori generali degli uffici scolastici regionali per la valutazione dei dirigenti scolastici ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

3. Con la direttiva di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, il Ministro, con periodicit  almeno triennale, individua le priorit  strategiche della valutazione del sistema educativo di istruzione, che costituiscono il riferimento per le funzioni di coordinamento svolte dall'Invalsi, nonch  i criteri generali per assicurare l'autonomia del contingente ispettivo e per la valorizzazione del ruolo delle scuole nel processo di autovalutazione. La definizione delle modalit  tecnico-scientifiche della valutazione rimane in capo all'Invalsi, sulla base degli standard vigenti in ambito europeo e internazionale.

4. Con riferimento al sistema di istruzione e formazione professionale previsto dal Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e ferme restando le competenze dell'Invalsi di cui all'articolo 22 di detto decreto legislativo, le priorit  strategiche e le modalit  di valutazione ai sensi dell'articolo 6 sono definite secondo i principi del presente regolamento dal Ministro con linee guida adottate d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

5. E' istituita presso l'Invalsi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, la conferenza per il coordinamento funzionale dell'S.N.V., composta dal presidente dell'Istituto, che la presiede, dal presidente dell'Indire e dal dirigente tecnico di cui all'articolo 5, comma 3. Ai componenti della conferenza non sono corrisposti compensi o gettoni di presenza; ai rimborsi spese l'Istituto provvede, a decorrere dall'anno 2013, nell'ambito delle risorse allo stesso assegnate a valere sul Fondo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. La conferenza adotta, su proposta dell'Invalsi, i protocolli di valutazione, nonch  il programma delle visite di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e formula proposte al Ministro ai fini dell'adozione degli atti di cui ai commi 3 e 4.

Art. 5 - Contingente ispettivo

1. Il contingente ispettivo concorre a realizzare gli obiettivi dell'S.N.V. partecipando ai nuclei di valutazione di cui all'articolo 6, comma 2. Il numero di dirigenti che ne fanno parte e' individuato, tenuto conto delle altre funzioni assolve da tale categoria di personale, con decreto del Ministro nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia con funzione tecnico-ispettiva ed e' ripartito tra amministrazione centrale e periferica. I relativi incarichi di funzione dirigenziale non generale sono conferiti dal direttore generale per gli ordinamenti scolastici e l'autonomia scolastica del Ministero e dai direttori generali degli Uffici scolastici regionali, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. I direttori generali di cui al comma 1 rendono conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale del Ministero, il numero e la tipologia dei posti disponibili, acquisiscono le candidature dei dirigenti interessati e le valutano secondo criteri che valorizzino anche la pregressa esperienza nelle attivita' oggetto degli incarichi. Per la durata dei medesimi incarichi tali dirigenti sono utilizzati in via esclusiva nelle attivita' di valutazione.

3. Il dirigente che partecipa alla conferenza di cui all'articolo 2, comma 5, in rappresentanza del contingente ispettivo e' designato dal direttore generale per gli ordinamenti scolastici e l'autonomia scolastica del Ministero. Il relativo incarico e' rinnovabile una sola volta.

Art. 6 - Procedimento di valutazione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SICILIA

Procedura di selezione per il conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'art.19, c.5 bis, del D.l.vo 30/3/2001, n.165
(Avviso dell'USR Sicilia, prot. 13896 del 19 aprile 2018)

1. Ai fini dell'articolo 2 il procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche si sviluppa, in modo da valorizzare il ruolo delle scuole nel processo di autovalutazione, sulla base dei protocolli di valutazione e delle scadenze temporali stabilite dalla conferenza di cui all'articolo 2, comma 5, nelle seguenti fasi, ed e' assicurato nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili in base al piano di riparto del Fondo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, a decorrere dall'anno 2013:

a) autovalutazione delle istituzioni scolastiche:

1) analisi e verifica del proprio servizio sulla base dei dati resi disponibili dal sistema informativo del Ministero, delle rilevazioni sugli apprendimenti e delle elaborazioni sul valore aggiunto restituite dall'Invalsi, oltre a ulteriori elementi significativi integrati dalla stessa scuola;

2) elaborazione di un rapporto di autovalutazione in formato elettronico, secondo un quadro di riferimento predisposto dall'Invalsi, e formulazione di un piano di miglioramento;

b) valutazione esterna:

1) individuazione da parte dell'Invalsi delle situazioni da sottoporre a verifica, sulla base di indicatori di efficienza ed

efficacia previamente definiti dall'Invalsi medesimo;

2) visite dei nuclei di cui al comma 2, secondo il programma e i protocolli di valutazione adottati dalla conferenza ai sensi dell'articolo 2, comma 5;

3) ridefinizione da parte delle istituzioni scolastiche dei piani di miglioramento in base agli esiti dell'analisi effettuata dai nuclei;

c) azioni di miglioramento:

1) definizione e attuazione da parte delle istituzioni scolastiche degli interventi migliorativi anche con il supporto

dell'Indire o attraverso la collaborazione con universita', enti di ricerca, associazioni professionali e culturali. Tale collaborazione avviene nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili e senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

d) rendicontazione sociale delle istituzioni scolastiche:

1) pubblicazione, diffusione dei risultati raggiunti, attraverso indicatori e dati comparabili, sia in una dimensione di

trasparenza sia in una dimensione di condivisione e promozione al miglioramento del servizio con la comunita' di appartenenza.

2. I nuclei di valutazione esterna sono costituiti da un dirigente tecnico del contingente ispettivo e da due esperti scelti dall'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f). Al dirigente tecnico non spettano compensi, gettoni o indennita' comunque denominate per lo svolgimento delle attivita' di valutazione. L'Invalsi definisce annualmente i compensi per gli esperti impiegati nelle medesime attivita', a decorrere dall'anno 2013, entro il limite delle risorse annualmente assegnate in sede di riparto del Fondo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le istituzioni scolastiche sono soggette a periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti e sulle competenze degli studenti, predisposte e organizzate dall'Invalsi anche in raccordo alle analoghe iniziative internazionali. Tali rilevazioni sono effettuate su base censuaria nelle classi seconda e quinta della scuola primaria, prima e terza della scuola secondaria di primo grado, seconda e ultima della scuola secondaria di secondo grado e comunque entro il limite, a decorrere dall'anno 2013, dell'assegnazione finanziaria disposta a valere sul Fondo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.204.

4. Le azioni di cui al comma 1 sono dirette anche a evidenziare le aree di miglioramento organizzativo e gestionale delle istituzioni scolastiche direttamente riconducibili al dirigente scolastico, ai fini della valutazione dei risultati della sua azione dirigenziale, secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

5. I piani di miglioramento, con i risultati conseguiti dalle singole istituzioni scolastiche, sono comunicati al direttore

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SICILIA

Procedura di selezione per il conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'art.19, c.5 bis, del D.l.vo 30/3/2001, n.165
(Avviso dell'USR Sicilia, prot. 13896 del 19 aprile 2018)

generale del competente Ufficio scolastico regionale, che ne tiene conto ai fini della individuazione degli obiettivi da assegnare al dirigente scolastico in sede di conferimento del successivo incarico e della valutazione di cui al comma 4.”

DIRETTIVA 18 SETTEMBRE 2014, N11

Priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16 e 2016/17

OMISSIS

EMANA

ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 2013 (di seguito denominato Regolamento), e dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 2004, la seguente direttiva, che individua, per gli anni scolastici 2014-2015, 2015-2016 e 2016- 2017:

a) le priorità strategiche della valutazione del Sistema educativo di istruzione e formazione, che costituiscono il riferimento per le funzioni di coordinamento svolte dall'INVALSI;

b) i criteri generali per assicurare l'autonomia del contingente ispettivo;

c) i criteri generali per la valorizzazione delle scuole del sistema scolastico nazionale, statali e paritarie, nel processo di autovalutazione.

a) PRIORITA' STRATEGICHE DELLA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Per il prossimo triennio la valutazione del sistema educativo di istruzione sarà caratterizzata dalla progressiva introduzione nelle istituzioni scolastiche del procedimento di valutazione, secondo le fasi previste dall'articolo 6, comma 1, del Regolamento.

La valutazione è finalizzata al miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti e sarà particolarmente indirizzata:

- alla riduzione della dispersione scolastica e dell'insuccesso scolastico;
- alla riduzione delle differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli di apprendimento degli studenti;
- al rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di partenza;
- alla valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti con attenzione all'università e al lavoro.

Le priorità strategiche e le modalità di valutazione del sistema di istruzione e formazione professionale saranno definite, secondo i principi del Regolamento, con linee guida da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, previo concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del Regolamento stesso.

OMISSIS

b) CRITERI GENERALI PER ASSICURARE L'AUTONOMIA DEL CONTINGENTE ISPETTIVO

I dirigenti tecnici con funzione ispettiva operano secondo le linee guida emanate con l'Atto di indirizzo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 luglio 2010, n. 60 e sulla base dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98, Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e sono organizzati nelle strutture di coordinamento presso l'Amministrazione centrale e gli Uffici scolastici regionali.

Nell'ambito del Sistema nazionale di valutazione, sulla base di quanto previsto dagli articoli 1, 5 e 6 del Regolamento, in coerenza con l'articolo 18 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il contingente ispettivo concorre, assieme agli altri soggetti, a realizzare gli obiettivi del Sistema Nazionale di Valutazione. Infatti, i dirigenti che ne fanno parte assumono il coordinamento dei nuclei di valutazione. A tal fine, il numero di dirigenti tecnici del contingente, utilizzato in via esclusiva nelle attività di valutazione, verrà individuato con successivo decreto ministeriale nell'ambito della dotazione organica definita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 98 del 2014. Comunque, in questa prima fase di avvio del sistema, tutti i dirigenti tecnici parteciperanno allo sviluppo e alla realizzazione del Sistema Nazionale di Valutazione.

Gli incarichi di funzione dirigenziale non generale ai dirigenti tecnici che verranno a far parte del contingente saranno conferiti, per la durata di un triennio, dal direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del Sistema Nazionale di Valutazione, per l'Amministrazione scolastica centrale, e dai direttori generali degli Uffici scolastici regionali, per l'Amministrazione scolastica periferica, utilizzando criteri che valorizzino esperienze e competenze pregresse in materia di valutazione e nel rispetto del principio della rotazione degli incarichi,

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SICILIA

Procedura di selezione per il conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'art.19, c.5 bis , del D.l.vo 30/3/2001, n.165

(Avviso dell'USR Sicilia, prot. 13896 del 19 aprile 2018)

Al fine di qualificare l'apporto dei dirigenti tecnici al Sistema azionale di Valutazione e valorizzare culture e pratiche professionali espresse dal corpo ispettivo, verranno organizzate attività di formazione con la collaborazione dei soggetti del Sistema Nazionale di Valutazione e in particolare con la consulenza tecnica dell'INVALSI.

OMISSIS

MT *Alum**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

IL MINISTRO

- VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104 ed in particolare l'art.15;
- VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado ed in particolare l'art.397;
- VISTA la legge 18 ottobre 2001, n.3, che ha modificato il Titolo V della Carta costituzionale;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare gli artt. 15,19 e 25;
- VISTO il Decreto-Legge 25 giugno 2008,n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ed in particolare l'art. 64, relativo a disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
- VISTA il Decreto-Legge 1 settembre 2008, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.169 ed in particolare gli artt .2 e 3;
- VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150 recante norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, recante Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- VISTO il Dcreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.122, relativo al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni;
- VISTA la Direttiva del 2 luglio 2002 della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla attività di ispezione finalizzata a un riesame sistematico dei criteri e



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

delle modalità di svolgimento delle ispezioni nella pubblica amministrazione;

- VISTO il Decreto Interministeriale 23 luglio 2009, n.4716 dei Ministeri dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e degli Affari Esteri, relativo alle istituzioni scolastiche paritarie all'estero;
- VISTO il Piano programmatico predisposto in data 4 settembre 2008 dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
- VISTO il Parere del Consiglio di Stato reso dalla Sezione Seconda, nell'Adunanza dell'11 luglio 2007, relativo, tra l'altro, ad alcune funzioni del Dirigente tecnico presso il Ministero della Pubblica Istruzione;
- VISTO il Decreto Ministeriale 18 dicembre 2007, con il quale il Ministro della Pubblica Istruzione ha disposto la ripartizione, in settori e sottosettori, fra i vari gradi di scuola, della dotazione organica dei dirigenti tecnici;
- VISTO il Decreto Ministeriale 27 luglio 2009 relativo ai posti di dirigenti con funzioni tecniche ed in particolare l'art.3, comma 2 che ne specifica i compiti in riferimento alle aree ivi indicate;
- VISTO il Decreto Legge 29 dicembre 2010 n.225, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2011 n.10, con particolare riferimento all'art.2 comma 4 octiesdecies e noviesdecies
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.80, concernente il Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione ed in particolare gli artt. 2,5 e 6;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 febbraio 2014, n. 98, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed in particolare l'art. 9, che colloca il servizio ispettivo tecnico dell'amministrazione centrale in posizione di dipendenza funzionale del Capo Dipartimento per l'Istruzione e, a livello periferico, dei dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 26 settembre 2014, n. 753, concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed in particolare l'articolo 3;
- VISTA la Direttiva del 18 settembre 2014, n. 11, concernente Priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
- VISTA la Direttiva del 18 agosto 2016, n. 36, concernente la valutazione dei dirigenti scolastici ed in particolare gli artt. 8, 9, 10, 11, 12;
- PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 del citato DPCM 11 febbraio 2014, n. 98 e dell'art. 3, comma 2, del connesso decreto ministeriale 26 settembre 2014, n. 753 di individuazione degli uffici dirigenziali non generali dell'Amministrazione centrale e di definizione dei relativi compiti, le modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica devono essere determinate con Atto di indirizzo del Ministro;
- CONSIDERATA l'esigenza di emanare un nuovo atto d'indirizzo per l'esercizio della funzione ispettiva tecnica che, in coerenza con il precedente atto emanato a tal fine con decreto ministeriale n. 60 del 23 luglio 2010, ne adegui le indicazioni alle innovazioni legislative e normative, nel frattempo, intervenute nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione;
- VISTE le priorità politiche individuate per l'anno 2018 con proprio atto di indirizzo n. 16 del 4 agosto 2017

EMANA

il seguente Atto di indirizzo per l'esercizio della funzione ispettiva tecnica



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

PREMESSA

Il Servizio Ispettivo Tecnico concorre, secondo il presente Atto di indirizzo e nel quadro delle norme generali sull'istruzione e formazione, a realizzare le finalità e le strategie di innovazione del "sistema nazionale di istruzione e formazione" indicate nella Legge 13 luglio 2015, n. 107.

Il contributo del Servizio Ispettivo Tecnico risulta di particolare rilevanza, anche in un'ottica di armonizzazione con le politiche dell'Unione Europea, al fine di realizzare una valutazione di sistema, basata su un'analisi della situazione della scuola italiana e della sua evoluzione, sull'individuazione dei punti di forza e di debolezza e sulla rilevazione delle criticità e delle eccellenze. Il Servizio Ispettivo Tecnico costituisce quindi parte integrante del Sistema Nazionale di Valutazione, di cui concorre a realizzare gli obiettivi, in collaborazione con gli altri soggetti individuati dal DPR 80/2013.

Nel contesto dell'autonomia, l'attività ispettiva si rivela fondamentale strumento conoscitivo, valutativo e di miglioramento delle diverse realtà scolastiche, variamente impegnate nello svolgimento di sempre più rilevanti e complesse funzioni.

Inoltre, la professionalità del dirigente tecnico è finalizzata all'individuazione e alla risoluzione di anomalie, inefficienze e disfunzioni concorrendo efficacemente al miglioramento del servizio scolastico.

In costante sinergia con l'Amministrazione centrale e periferica, i dirigenti tecnici svolgono altresì attività di studio, di ricerca, di formazione e di consulenza a vari livelli per una maggiore qualità e un più dinamico sviluppo della scuola italiana in un imprescindibile confronto europeo ed internazionale.

LA FUNZIONE ISPETTIVA TECNICA

La funzione ispettiva tecnica, nell'ambito dell'autonomia garantita dalla Direttiva sulle attività di ispezione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica del 2 luglio 2002 e dall'art. 2 commi 4 octiesdecies e noviesdecies della Legge 26 febbraio 2011 n.10, è esercitata, sia singolarmente che collegialmente, dai Dirigenti Tecnici su tutto il territorio nazionale e nelle scuole ed istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali e paritarie, italiane nel territorio nazionale e all'estero ai sensi del Decreto Interministeriale n.4716 del 23 luglio 2009, nelle Scuole Europee, ai sensi della legge 6 marzo 1996, n. 151 nonché, ove



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

richiesto ed in presenza di specifiche intese e convenzioni, protocolli, negli organismi europei, internazionali e sovranazionali.

Tale funzione viene in rilievo nelle molteplici attività che caratterizzano la professione, in coerenza con quanto previsto dall'art 3, comma 2 del DM 26 settembre 2014, n. 753

I dirigenti tecnici svolgono una fondamentale funzione nella realizzazione e nello sviluppo del sistema nazionale di valutazione, assicurando, secondo quanto previsto dal DPR 80/2013, il coordinamento dei nuclei di valutazione delle scuole; curano, inoltre, il coordinamento dei nuclei di valutazione dei dirigenti scolastici, in applicazione della Direttiva 36/2016, partecipano ai Nuclei di supporto al SNV ed ai gruppi tecnici per la valutazione costituiti presso l'Amministrazione centrale e periferica, contribuiscono alle attività di formazione nell'ambito del SNV.

I dirigenti tecnici assicurano un supporto tecnico-scientifico per le tematiche ed i processi definiti dall'Amministrazione al fine di fornire consulenza sui vari aspetti riguardanti le aree prioritarie della politica scolastica.

I dirigenti tecnici offrono supporto, assistenza, consulenza e formazione alle scuole nel processo di attuazione dell'autonomia scolastica, fornendo proposte e pareri sui temi dello sviluppo dei curricoli, della progettazione didattica, delle metodologie, della valutazione, opportunamente collocati all'interno del quadro normativo in modo da garantirne la legittimità e la rispondenza alle finalità del sistema nazionale di istruzione. La connotazione tecnica della funzione si esplica sia sul versante pedagogico e disciplinare sia su quello normativo e ordinamentale; il dirigente tecnico opera pertanto una insostituibile funzione di raccordo tra l'Amministrazione centrale e periferica e le scuole autonome, di regolazione dei processi e di implementazione dell'innovazione di sistema, sia dal punto di vista culturale e didattico, che da quello organizzativo e gestionale.

Nella funzione rientrano, inoltre, la partecipazione a gruppi di lavoro e organismi tecnici, la collaborazione per l'efficace attuazione delle misure previste nel PNSD e nel PON "Per la Scuola", la predisposizione delle prove d'esame conclusive del secondo ciclo di istruzione, l'assistenza alle scuole e la vigilanza in occasione degli esami di Stato, il monitoraggio, il controllo e la verifica dei requisiti delle scuole paritarie, la collaborazione alla realizzazione della formazione in servizio del personale della scuola, il supporto tecnico ad attività progettuali di ambito territoriale, nazionale e internazionale, tra i quali assume particolare rilevanza il contributo nella progettazione, nella realizzazione e nel monitoraggio delle esperienze di alternanza scuola-



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

lavoro, la consulenza, il supporto e l'intervento relativi alle richieste provenienti dal territorio, dalle famiglie e dalle associazioni di genitori in ordine, in particolare, alle problematiche degli alunni al fine di perseguire uguaglianza ed equità di opportunità.

Per quanto concerne gli accertamenti ispettivi, che si riferiscono a situazioni che riguardano aspetti didattici e organizzativi, contabili e amministrativi, verifiche relative all'assiduità della frequenza, alla continuità e qualità delle prestazioni del personale scolastico dirigenziale, docente e non docente, anche in relazione a eventuali procedimenti disciplinari, gli Organi dell'Amministrazione centrale e periferica, sentiti i Coordinatori delle segreterie tecniche, conferiscono incarichi ispettivi ai Dirigenti Tecnici, tenendo conto delle specifiche professionalità e del criterio della rotazione degli incarichi, nel caso ciò si renda necessario per individuare e risolvere disfunzioni, inefficienze ed anomalie, ed acquisiscono le relazioni con i risultati dei relativi accertamenti per l'adozione di eventuali provvedimenti di cui informano gli stessi Dirigenti Tecnici incaricati.

ORGANIZZAZIONE DEI DIRIGENTI TECNICI

La funzione ispettiva tecnica è esplicata unitariamente, seppur operi e sia ripartita in ambito centrale e periferico, in coerenza con gli obiettivi generali del sistema educativo nazionale di istruzione e formazione e con le priorità definite dalle Amministrazioni scolastiche territoriali.

Secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 11 febbraio 2014 n. 98, il Corpo Ispettivo, composto dai Dirigenti che svolgono la funzione ispettiva tecnica, è collocato, a livello di Amministrazione centrale, in posizione di dipendenza funzionale dal Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione e, a livello periferico, in posizione di dipendenza funzionale dai Dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali.

Ferma restando l'autonomia dei dirigenti tecnici che svolgono la funzione ispettiva, a livello di Amministrazione centrale è costituita, presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, la Segreteria Tecnica cui è preposto un Coordinatore nazionale, con il compito di coadiuvare l'azione del Dipartimento stesso nella trattazione delle materie che richiedono il coinvolgimento della funzione ispettiva tecnica, nonché predisporre il Piano Ispettivo Nazionale triennale relativo alla programmazione delle attività dei Dirigenti Tecnici, da proporre al Capo Dipartimento per la sua adozione, e coordinare la sua attuazione. La Segreteria Tecnica, inoltre, coordina i lavori finalizzati alla predisposizione delle tracce degli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Il Coordinatore nazionale, nominato per un triennio dal Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, è scelto tra i Dirigenti Tecnici di ruolo con adeguata esperienza.

Alla Segreteria Tecnica possono essere assegnati dal Capo Dipartimento Dirigenti Tecnici, anche temporaneamente e senza oneri aggiuntivi, per specifiche esigenze dell'Amministrazione.

Il Coordinatore nazionale predisponde una Relazione triennale sulle tematiche e problematiche emergenti. Detta relazione è trasmessa per esame al Ministro per il tramite del Capo Dipartimento.

Ferma restando l'autonomia dei dirigenti tecnici che svolgono la funzione ispettiva, a livello di ciascuna Amministrazione periferica è istituita una Segreteria Tecnica territoriale, cui è preposto un Coordinatore regionale nominato per un triennio dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, con il compito di predisporre il Piano di Lavoro triennale a livello regionale e il Piano di valutazione dei dirigenti scolastici, adottati con provvedimento dello stesso Direttore Generale, in coerenza con il Piano Ispettivo Nazionale.

La Segreteria tecnica centrale si raccorda con i Coordinatori regionali e convoca periodiche riunioni degli stessi per armonizzare lo svolgimento della funzione tecnica sul territorio nazionale e per proporre e realizzare il piano di formazione dedicato ai Dirigenti tecnici.

La Segreteria tecnica centrale ed i Coordinatori regionali indicano riunioni collegiali dei dirigenti tecnici in servizio, rispettivamente presso la sede centrale e presso le sedi regionali, per l'esame di problemi generali connessi allo svolgimento della funzione.

Il funzionamento di tali organismi di coordinamento, volto alla razionalizzazione degli interventi, viene assicurato con le risorse disponibili a legislazione vigente. La partecipazione ai lavori della segreteria tecnica centrale e regionale non dà luogo a compensi, indennità, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati.

Il presente Atto di indirizzo sarà sottoposto ai controlli di legge.

Roma.

IL MINISTRO
Sen. Valeria Fedeli